

GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N 36/2023, PER L'APPALTO DI SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER CONSIP S.P.A. – ID 2882

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari/supplementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 88, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023. Ne consegue che non è stato riprodotto – e pertanto non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

CHIARIMENTI

1) Domanda

Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l'Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo:

- 1) Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;
- 2) L'inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;
- 3) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;
- 4) La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione
- 5) L'attuale fornitore;
- 6) Il moltiplicatore applicato dall'attuale fornitore.

Risposta

Nella presente iniziativa non sono previste clausole sociali ai sensi dell'art. 57 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale.

2) Domanda

Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i., e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.

Risposta

Si conferma. Come indicato al par. 3.2 del Capitolato Tecnico "Trattamento retributivo/contributivo ed applicazioni delle FEE d'Agenzia": *"Nel Totale Costo Orario non sono ricomprese, e saranno oggetto di fatturazione specifica, **con applicazione della fee d'agenzia**: - le festività infrasettimanali e quelle coincidenti con la domenica, ricomprese nel periodo di lavoro in somministrazione, che saranno retribuite al lavoratore somministrato e fatturate a Consip al costo dell'ora ordinaria".*

3) Domanda

Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia

Risposta

Come indicato al par. 3.2 del Capitolato Tecnico "Trattamento retributivo/contributivo ed applicazioni delle FEE d'Agenzia": *"Nel Totale Costo Orario non sono ricomprese, e saranno oggetto di fatturazione specifica, con applicazione della fee d'agenzia - le assenze legittime previste ai sensi di Legge e disciplinate dal CCNL sopra indicato e non comprese nel costo orario (es. malattie, infortuni)"*.

Le assenze non previste nel costo orario saranno dunque rimborsate con applicazione del margine d'agenzia. Rimane inteso che qualora le assenze siano indennizzate dagli enti INPS/INAIL non dovranno essere fatturate per l'importo corrispondente all'indennità.

4) Domanda

Si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all'utilizzatore (Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L'idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell'utilizzatore, riconducibili alla generale "sorveglianza sanitaria" di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Risposta

Si conferma. Come indicato al par. 5.2 del Capitolato Tecnico "Gli adempimenti della Committente": *"La Committente si impegna inoltre a [...] erogare ad ogni lavoratore somministrato le visite di sorveglianza sanitaria utili ad accertare l'idoneità del lavoratore stesso a svolgere le mansioni previste in conformità della normativa vigente in materia"*.

5) Domanda

Si chiede conferma che la Stazione appaltante terrà conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all'utilizzatore l'obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonché l'obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti.

Risposta

Si conferma. Come indicato al par. 5.2 del Capitolato Tecnico "Gli adempimenti della Committente": *"La Committente si impegna inoltre a [...] erogare ad ogni lavoratore somministrato una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 35 co.4 del D.Lgs 81/2015 e s.m.i. e a [...] vigilare sull'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni"*.

6) Domanda

Si chiede gentile conferma che l'unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all'Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l'addestramento saranno effettuati da codesta

spett.le Amministrazione.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n 5.

7) Domanda

Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all'interno dei costi del lavoro indicati. Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento. Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute. Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA su margine ed IRAP su costo del lavoro). Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine).

Risposta

Come indicato al par. 3.2 del Capitolato Tecnico *“Trattamento retributivo/contributivo ed applicazioni delle FEE d'Agenzia”*: *“Nel Totale Costo Orario non sono ricomprese, e saranno oggetto di fatturazione specifica, con applicazione della fee d'agenzia - il rateo ferie/PAR goduti ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore nel corso dell'Ordine di Somministrazione”*.

8) Domanda

Si chiede a quanto ammontano le spese contrattuali

Risposta

Come indicato nel Disciplinare di gara: *“sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipula del contratto. Si precisa che il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto per la sua registrazione, sarà determinato sulla base di quanto previsto dall'Allegato n. I.4 del Codice”*.

9) Domanda

capitolato tecnico 3.1. Per quanto attiene la non conformità/ideoneità delle prestazioni del lavoratore somministrato e della conseguente sostituzione dello stesso, si invita a precisare che la risoluzione del contratto di lavoro dovrà comunque aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa.

Risposta

Non è possibile accettare la richiesta. Si conferma quanto indicato al par. 3.1 del Capitolato Tecnico ove è previsto che *“Nel caso in cui le prestazioni del lavoratore somministrato e/o dei componenti del Gruppo di Lavoro (cfr. paragrafo 7) non fossero conformi/ideonee alla perfetta esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato Tecnico ovvero a quanto richiesto dalla Committente, ovvero nel caso in cui la permanenza di una risorsa fosse, ad insindacabile giudizio della Committente, ritenuta incompatibile con le mansioni da svolgere, l'Impresa sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, a procedere alla relativa sostituzione della/e risorsa/e senza oneri aggiuntivi per la Committente entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi, o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 13 S del Contratto”*.

10) Domanda

Schema di contratto condizioni generali, art. 8. Si chiede di circoscrivere la responsabilità per danni a persone e cose al solo personale di staff e non anche a quello somministrato atteso che l'art. 35 comma

7 del D. Lgs 81/2015 stabilisce che "L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni" così come l'art. 30 del D. Lgs 81/2015 attribuisce potere direttivo e di controllo in capo all'utilizzatore. Si invita, inoltre, l'Ente ad accettare la polizza attualmente in uso all'ApL e a quanto previsto dalla stessa in ordine agli scoperti e alle franchigie contenute.

Risposta

Si conferma che le previsioni relative alla responsabilità per danni a persone o cose di cui all'art. 8 dello Schema di Contratto - condizioni generali sono da riferirsi al personale dell'Agenzia e non a quello somministrato.

Quanto alla polizza assicurativa, si ribadisce che l'Aggiudicatario sarà tenuto a presentare idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto previsto al par. 22.3 del Disciplinare e dell'Allegato 10. È salva la possibilità di presentare una polizza attualmente in uso all'ApL al fine di valutarne la congruità.

11) Domanda

Schema di contratto condizioni generali, art. 11G. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l'ente eserciti facoltà di recesso dovrà rimborsare l'agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l'articolo 33 del D.Lgs. 81/2015 prevede testualmente: "con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori"

Risposta

Si conferma che, in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto di appalto, i contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale e che l'Amministrazione rimborserà all'ApL gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori somministrati, qualora questi rimangano impiegati sulla missione oggetto della presente procedura.

12) Domanda

Schema di contratto condizioni generali, art. 4S. In ordine ai maggiori oneri maturati post aggiudicazione del servizio, l'ANAC nelle proprie Linee Guida, e precisamente con delibera n. 20 gennaio 2016 al punto 11, puntualizza come "le stazioni appaltanti, nella determinazione dell'importo a base di gara per l'affidamento dei servizi, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza e analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e il loro valore. Le stesse devono procedere già in fase di programmazione alla stima del fabbisogno effettivo in termini di numero di ore di lavoro/interventi/prestazioni e alla predeterminazione del costo complessivo di ciascuna prestazione". In particolar modo per i contratti ad altissima intensità di manodopera come la somministrazione di lavoro, la modifica del costo del lavoro e l'impossibilità di applicare i nuovi contratti collettivi rende la base d'asta non più congrua e capiente, cagionando una sopravvenuta illegittimità della stessa. Parallelamente, si rammenta che proprio la normativa sulla somministrazione di lavoro e segnatamente l'art. 33 comma 2 D Lgs 81.2015 impone l'obbligo in capo all'Utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. Alla luce della disamina in parola, l'Amministrazione non può porre a carico dell'aggiudicatario maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare la normativa vigente, anche se successivi alla stipula del Contratto. Si invita a rettificare

Risposta

Si chiarisce che i maggiori oneri maturati afferiscono ai costi indicati al comma 1 del medesimo articolo 4S e non al costo del lavoro del personale somministrato.

13) Domanda

Schema di contratto condizioni generali, art. 4S. In ordine alla disposizione: L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla

eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti, si invita a specificare che la stessa potrà riguardare unicamente le obbligazioni sul personale di staff dell'ApL.

Risposta

Si conferma.

14) Domanda

Schema di contratto condizioni generali, art. 13S. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all'agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia

Risposta

Premesso che il quesito non è chiaro, nel confermare che la comminazione delle penali sarà preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, si rinvia a quanto previsto dallo Schema di Contratto – condizioni speciali all'art. 13 S comma 17 *“La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo)”* e comma 18 *“Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato “Corrispettivo”, comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni”*. Si chiarisce ulteriormente che il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.

15) Domanda

Schema di contratto condizioni generali, art. 16G. Si chiede di precisare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento

Risposta

Come indicato al co.5 del medesimo articolo 16 G: *“In ragione dell'oggetto del Contratto, il Fornitore in ordine al trattamento dei dati personali, agirà in qualità di Titolare autonomo del trattamento, garantendo l'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale applicabile (D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018)”*.

16) Domanda

Rispetto ai costi orari da voi quantificati in Capitolato a pag. 8, gli stessi ci risultano sottostimati. Si chiede di avere se possibile evidenza delle modalità di calcolo e dei valori considerati (ad es rispetto un singolo livello), si chiede in ogni caso che Consip andrà comunque a rimborsare i costi sostenuti dal fornitore, stante che la gara dal punto di vista economico, è relativa alla sola fee di agenzia offerta.

Risposta

Nel confermare che la Committente rimborserà i costi effettivamente sostenuti dal fornitore, si riportano, a titolo esemplificativo di seguito le stime – non vincolanti nella determinazione del costo orario - per la figura professionale con inquadramento B2 del CCNL Metalmeccanico, al netto della FEE di agenzia offerta.

Inquadramento	B2
Retribuzione Tabellare (12 mensilità)	29.782,08
Tredicesima Mensilità	2.481,84
Costo Orario (divisore 173,33, 40*52/12)	14,32
Rateo Tredicesima	1,19
Ex fest	0,22
PAR	0,50

Ferie	1,10
TFR	1,06
INPS 28,68%	4,97
INPS AGGIUNTIVO ASPI 1,4%	0,24
INAIL 1,185% +1%	0,09
FORMATEMP 4,45%	0,77
EBITEMP 0,2%	0,03
Costo Orario Finale	24,50

17) Domanda

In merito alla presenza o meno della clausola sociale e alle risorse interessate, si chiede di poter conoscere il numero delle risorse suddiviso per livello, mansione, monte orario settimanale, dettaglio della tipologia contrattuale (se a tempo indeterminato o determinato), nonché il pregresso temporale maturato da ciascun lavoratore anche per il tramite delle precedenti APL e se ci dovessero essere degli accordi integrativi di secondo livello, che consentano di derogare ai limiti previsti dalla legge per il ricorso alla somministrazione e in caso di risposta affermativa, qual è il limite temporale concordato.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n 1.

18) Domanda

Sulla salute e sicurezza.

Si chiede conferma che saranno a carico dell'aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità.

Risposta

Si veda la risposta ai quesiti n 4 e 5.

19) Domanda

Sulla Polizza RCT.

Si chiede cortese conferma che verrà rispettato il disposto normativo inderogabile previsto dall'art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015 e che la responsabilità dell'aggiudicatario verso i terzi sia limitata ai soli danni diretti derivanti esclusivamente da fatto proprio o dei propri dipendenti diretti/collaboratori/subappaltatori e sia contenuta nei limiti dei massimali previsti dalla propria polizza assicurativa.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 10.

20) Domanda

Con riferimento allo Schema di Contratto Condizioni Speciali artt. 15S punto n. 3, chiediamo cortese conferma che, non essendo possibile allegare documenti alla fattura elettronica emessa, il documento richiesto sarà condiviso, contestualmente all'invio della fattura, attraverso sistemi informatici alternativi.

Risposta

Non si conferma, si vedano in merito le specifiche tecniche dettate dall'Agenzia delle Entrate.

21) Domanda

Si chiede di verificare calcolo totale costo del lavoro appalto. È stato indicata la % di fee max pari al 6%. Ma se moltiplico il 6% di fee max per il costo del lavoro non ottengo la fee massima indicata in prospetto Excel all. n 6.1 schema conto economico commessa, in quanto la % di fee viene calcolata sull'importo somma fee + costi lavoro tot. Con questi valori la fee max ci risulta pari al 6,3829790%;

Risposta

Si chiarisce che come indicato al par. 3 del Disciplinare di gara “*OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI*” la Fee del 6%, a base d'asta, è da calcolare sul limite massimo di spesa annua consentito dai vincoli del tetto ISTAT (D.L.78/2010) pari ad euro 527.895,00.

22) Domanda

Con riferimento al criterio 5.1 di valutazione dell'offerta tecnica si segnala che la polizza integrativa richiesta potrebbe creare delle disparità di trattamento tra i lavoratori dedicati alla commessa e i restanti lavoratori (principio di parità di trattamento economico e normativo di cui art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2015). Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di valutare una modifica/stralcio del criterio suddetto

Risposta

Si chiarisce che la polizza sanitaria integrativa costituisce un criterio migliorativo - e non un requisito di partecipazione - al fine di garantire parità di trattamento tra i dipendenti in somministrazione e i dipendenti dell'Utilizzatrice. Pertanto, trattandosi di criterio migliorativo, se offerto dal concorrente, determinerà l'attribuzione del punteggio tecnico ad esso associato così come previsto nella Tabella di cui al par. 16.1 del Disciplinare di gara.

23) Domanda

Con riferimento alle previsioni di cui alle chiamate 6,3/6,4/6,5/6,6 ove precisato che "La comprova della suddetta caratteristica avviene mediante la presentazione di Contratti in cui la risorsa è stata coinvolta, specificandone anche il ruolo, ed attivati da almeno 6 mesi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte." si chiede di indicare il numero di contratti che saranno necessari per la comprova del requisito. Si chiede inoltre di confermare che la comprova circa il ruolo svolto dalla risorsa possa essere autocertificato. Si chiede inoltre di chiarire se i documenti a comprova saranno richiesti successivamente in fase di aggiudicazione ovvero se debbano essere allegati unitamente all'offerta tecnica, in fase di partecipazione. In tal caso si chiede di rettificare la previsione di cui all'allegato 4 ove previsto che "Nel caso in cui, pertanto, il Concorrente produca documentazione aggiuntiva, quest'ultima non sarà sottoposta a valutazione".

Risposta

Nel precisare che non è richiesto un numero minimo di contratti per la comprova, si chiarisce che unitamente ai contratti è ammessa la possibilità di presentare autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445/2000 avendo cura di indicare tutti i dati necessari a una eventuale verifica (contraente, data attivazione contratto, durata dello stesso) e che la documentazione a comprova deve essere prodotta nell'ambito dell'offerta tecnica. Resta fermo quanto previsto nell'Allegato 4, in quanto la previsione si riferisce alla Relazione Tecnica dedicata ai criteri di valutazione discrezionale e non alla documentazione a comprova.

24) Domanda

Art.4 – Art.5 CAPITOLATO

Si chiede conferma che la Stazione appaltante (in qualità di soggetto utilizzatore) avrà cura di assolvere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento del personale somministrato garantendo, ai sensi di legge, “condizioni di base di lavoro e d'occupazione” (art.2 comma a-ter, D.lgs. 276/2003 ss.mm.ii; art.35 comma 1 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) equipollenti tra i propri lavoratori diretti e i lavoratori somministrati adibiti alla medesime mansioni; Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità;

Risposta

Si veda la risposta ai quesiti nn 4 e 5.

25) Domanda

Art. 5 CAPITOLATO - Art. 4 S CONDIZIONI SPECIALI SCHEMA CONTRATTO

L'Agenzia potrà fornire, nel rispetto della normativa sulla privacy e con oscurati i dati sensibili, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell'avvenuto pagamento del dovuto mediante

autocertificazione al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;

Con riferimento agli obblighi dell'affidatario si chiede conferma che l'ente si riferisce ai dipendenti diretti dell'APL e non ai lavoratori somministrati che, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore; Si precisa infatti che l'APL potrà rispondere esclusivamente in caso di fatti, diretti e accertati e ad esso imputabili a titolo di dolo o colpa commessi durante l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto e non potrà operare alcuna manleva per conseguenze derivanti dall'applicazione di normativa e prescrizioni a carico dell'utilizzatore;

Risposta

Si conferma.

26) Domanda

Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro;

Risposta

Si veda la risposta al quesito n 14.

27) Domanda

Art.16 S - Art. 18 S CONDIZIONI SPECIALI SCHEMA CONTRATTO – Art.11 G – Art.17 G SCHEMA DI CONTRATTO CONDIZIONI GENERALI

Si chiede in caso di recesso/risoluzione/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15);

Risposta

Si veda la risposta al quesito n 11

28) Domanda

Art.8 G - SCHEMA DI CONTRATTO CONDIZIONI GENERALI

Si segnala che la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all'Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave.

Risposta

Si veda la risposta al quesito 10.

29) Domanda

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 4.2. Stipula Ordine di Somministrazione del capitolato di gara. si chiede di confermare che Codesta Amministrazione procederà alla sottoscrizione dei singoli contratti di somministrazione come dovuti per legge ai sensi dell'art. 33, comma 1 d- lgs. 81/15.

Risposta

Si conferma.

30) Domanda

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 5.1. Gli adempimenti dell'ApL ove previsto l'onere di fornire copia del Contratto individuale tra Agenzia e lavoratore somministrato e copia delle buste paga dei lavoratori somministrati, si chiede di confermare che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari,

ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n 25.

31) Domanda

Con riferimento all'ARTICOLO 8 G DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA delle condizioni generali di contratto, si precisa che ai sensi dell'art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 "L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni". Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice e, pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che la previsione di cui sopra si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati

Risposta

Si veda la risposta al quesito n 10.

32) Domanda

Con riferimento alle ipotesi di recesso e risoluzione, si precisa che, ad eccezione di mancato superamento del periodo di prova e giusta causa di recesso, i contratti di lavoro sottoscritti con le risorse somministrate, dovranno essere onorati sino al termine contrattualmente previsto con oneri a carico di codesta amministrazione ai sensi dell'art. 45 ccnl agenzie per il lavoro e 33, comma 2 d. lgs. 81/15

Risposta

Si veda la risposta al quesito n 11.

33) Domanda

Con riferimento alla chiamata 3,1, ove indicato "Descrizione delle modalità di gestione e messa a disposizione della short list di candidati e della messa a disposizione delle risorse in somministrazione con relative tempistiche [...]" si chiede di precisare se ci si riferisca alle tempistiche indicate nel capitolato di gara ovvero se Codesta Stazione Appaltante intenda che l'operatore economico, oltre alla descrizione delle modalità di gestione, debba altresì offrire delle tempistiche migliorative.

Risposta

Fermo restando il rispetto delle tempistiche minime di messa a disposizione della short list indicate al par. 4.1, nell'ambito del criterio migliorativo 3.1 della Tabella di cui al par. 16.1 del Disciplinare di gara è facoltà dei concorrenti descrivere le modalità di svolgimento dell'attività nei suddetti termini ovvero offrire tempistiche migliorative.

34) Domanda

Poste le indicazioni di cui alla documentazione di gara, si chiede di chiarire se trovi o meno applicazione la clausola sociale e nel caso si chiede di indicare l'attuale gestore del servizio, il numero dei lavoratori somministrati attualmente attivi con le relative mansioni, la durata/scadenza dei contratti attualmente in essere e se i lavoratori sono assunti a tempo indeterminato dall'attuale gestore, quant'altro possa risultare utile per tali valutazioni anche in considerazione in considerazione della previsione di cui all'art. 31 del CCNL per la categoria della agenzie di somministrazione di lavoro che obbliga a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso

Risposta

Si veda la risposta al quesito n 1

35) Domanda

Con riferimento ai criteri 6.3 – 6.4 – 6.5 – 6.6 di valutazione dell'offerta tecnica e in particolare alla documentazione da fornire a comprova dell'esperienza maturata da Gruppo di Lavoro (responsabile del contratto, responsabile della selezione, responsabile della gestione amministrativa, responsabile della

fatturazione), si chiede conferma che l'operatore economico possa utilizzare i Curricula corredati da autodichiarazioni dei soggetti coinvolti nell'esecuzione dei contratti in sostituzione dei contratti stessi poiché da questi non si evince il ruolo di ognuno e l'esperienza maturata.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n 23.

36) Domanda

Con riferimento alla chiamata 5.1, relativa all'attribuzione del punteggio per l'adozione di una "polizza sanitaria integrativa rispetto a quella prevista dal CCNL" per il personale impiegato nella Commessa (lavoratori diretti e somministrati) entro i primi due mesi dalla stipula del contratto, desideriamo sollevare alcune osservazioni. Riteniamo che tale richiesta possa limitare la concorrenza e la partecipazione alla presente procedura. Attualmente, sia per i dipendenti diretti che per i lavoratori somministrati, trovano applicazione le misure previste dai rispettivi CCNL. L'introduzione di una polizza sanitaria integrativa obbligherebbe gli operatori economici che non ne sono già in possesso a sostenere costi aggiuntivi, con un impatto sia economico (da considerare nelle spese di commessa) sia gestionale/aziendale. Inoltre, se polizze analoghe non fossero già presenti per i dipendenti diretti della Vostra amministrazione, si verificherebbe una situazione di squilibrio tra i dipendenti diretti di Consip e le risorse somministrate, per le quali verrebbe applicato un regime di miglior favore.

Chiediamo pertanto una rettifica del suddetto criterio.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n 22.

37) Domanda

Si chiede conferma se tra i documenti relativi alla relazione tecnica, si debba inserire la Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC

Risposta

Si conferma. Come indicato al pr. 14 del Disciplinare di gara "Offerta Tecnica": *"Il concorrente inserisce a Sistema, nella Busta tecnica [...la] ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC"*

38) Domanda

In riferimento al Criterio 6.1 - Composizione del Team dedicato alla Commessa, si chiede se i cv potranno essere allegati in aggiunta alle 20 pagine;

Risposta

Si veda la risposta al quesito n 23.

39) Domanda

In merito all'eventuale presenza della clausola sociale e alle risorse interessate, si chiede di poter conoscere il numero delle risorse suddiviso per livello, mansione, monte orario settimanale, dettaglio della tipologia contrattuale (se a tempo indeterminato o determinato), nonché il pregresso temporale maturato da ciascun lavoratore anche per il tramite delle precedenti APL e se ci dovessero essere degli accordi integrativi di secondo livello, che consentano di derogare ai limiti previsti dalla legge per il ricorso alla somministrazione e in caso di risposta affermativa, qual è il limite temporale concordato.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 1.

40) Domanda

Si chiede conferma che gli eventuali aumenti contributivi da riconoscere ai lavoratori somministrati per effetto dei rinnovi di contratto, così come previsti dal Decreto Dignità, dovranno essere successivamente aggiunti al costo del lavoro definito nei documenti di gara, anziché essere coperti dal margine di agenzia, in quanto rientrando a tutti gli effetti nelle voci che compongono il costo del lavoro, sono soggette a irap e non ad iva.

Risposta

Si conferma.

41) Domanda

Considerato che il TFR viene liquidato all'esito della conclusione del rapporto contrattuale, la trattenuta del TFR non deve essere applicata sul costo orario del lavoro; pertanto, anche in questo caso si chiede conferma che il margine di agenzia debba essere applicato sull'effettivo costo del lavoro sostenuto, senza l'applicazione della trattenuta TFR, in virtù del fatto che i costi riportati a pag. 8 del disciplinare si discostano leggermente da quelli effettivi.

Risposta

Il margine di agenzia deve essere applicato sull'effettivo costo TFR del lavoro sostenuto.

42) Domanda

Si chiede conferma che a saranno a carico dell'agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n 4.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi

Il Responsabile

(Dott. Guido Gastaldon)